

# Contanti, evasione presunta per tutte le somme liquide

**Gli importi vanno «parcheeggiati» in un conto vincolato**

**Andrea Tavecchio**

■ Dichiarazione di provenienza da reati fiscali, “parcheggio” in conto vincolato fino alla conclusione della regolarizzazione, presunzione di imponibilità integrale salvo prova contraria. Queste le principali novità in fatto di contante contenute nel decreto fiscale e anche negli emendamenti approvati dalla Camera nei giorni scorsi.

Per il resto, la nuova edizione della procedura di voluntary non ha introdotto modifiche al trattamento fiscale del contante rispetto alla prima edizione. Nella prima edizione, i versamenti sono stati generalmente ripresi a tassazione, in virtù della presunzione ex articolo 12 del Dl 78/2009, talora qualificati come redditi “diversi”, talora ricondotti a redditi di lavoro autonomo o di impresa con conseguenze anche ai fini Iva e contributivi. Anche i fondi prelevati all'estero, se il contribuente non è stato in grado di giustificarne l'utilizzo, sono stati a volte considerati come ancora “fisicamente” all'estero e quindi assoggettati sia alle sanzioni per il monitoraggio fiscale sia alle imposte, sanzioni e interessi legate al rendimento presuntivo di cui all'articolo 6 del Dl 167/1990. Anche per le cassette di sicurezza sono state segnalate difficoltà nel produrre le cosiddette “prove indirette” richieste dalla circolare 27/E/2015.

A ciò si aggiunge che la medesima circolare 27/E/2015 ha chiarito che i valori detenuti in Italia, che non sono oggetto di evasione fiscale in periodi d'imposta ancora aperti e che non hanno comportato alcuna violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, non devono

in alcun modo (quindi non possono) essere indicati nella relazione accompagnatoria in quanto irrilevanti ai fini del perfezionamento della procedura. In tal modo, l'accesso alla procedura è rimasta preclusa a quei soggetti che detengono in Italia contante riferito ad anni non più accertabili.

Si deve forse a queste oggettive difficoltà operative se solo 1.507 istanze su un totale di 129.565 (pari all'1,16%) hanno avuto ad oggetto, nella prima edizione, la sola voluntary nazionale. È da notare come l'Ocse suggerisca, probabilmente per risolvere anche le casistiche sopra elencate, di semplificare in modo pragmatico il calcolo dell'imposta. Tanto più che i programmi di collaborazione volontaria, come dimostra l'esperienza italiana, sono normalmente assistiti da forti presidi anticiclaggio e penali.

Un primo timido passo è l'emendamento approvato alla Camera dalle commissioni V e VI in sede referente che prevede che laddove la procedura abbia ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salvo prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazioni degli obblighi dichiarativi commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi di imposta precedenti.

Le novità introdotte dal Dl 193/2016 sulla regolarizzazione del contante e dei valori al portatore custoditi nelle cassette di sicurezza riguardano solo aspetti procedurali attraverso un rafforzamento dei presidi anticiclaggio (già adottati autonomamente dalla best practice professionale nella edizione 2015). Il contribuente dovrà, infatti, rilasciare una dichiarazione che attesta che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli di natura tributaria, provvedere all'apertura e all'inventario delle cassette di sicurezza in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale e, infine, provvedere al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.

Eventuali false dichiarazioni rese dal contribuente circa l'origine di contante e valori saranno punite con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, ferma restando la possibilità di applicare a tali soggetti reati di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori. Tali dichiarazioni dovranno necessariamente essere rese sia ai professionisti che agli intermediari che assistono i contribuenti, in sede di adeguata verifica della clientela.

E IPRODUZIONE RISERVATA

## I punti chiave

### 01 | LA REGOLARIZZAZIONE

Le somme in contante, che siano all'estero o in Italia possono essere regolarizzate attraverso lo strumento della voluntary. Gli emendamenti approvati da ultimo dal governo e contenuti nel decreto fiscale impongono che essi vengano “parcheeggiati” in un conto vincolato sino alla conclusione della procedura di regolarizzazione

### 02 | LA PRESUNZIONE

Tutti i valori in contanti e in titoli al portatore si presume che siano il frutto dell'evasione fiscale realizzata tra il 2015 e nei quattro periodi di imposta precedenti (dal 2011 al 2014) e quindi vadano tassati

### 03 | CASSETTE DI SICUREZZA

Norme più restrittive anche in fatto di cassette di sicurezza che andranno aperte alla presenza di un notaio

